



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

Rep. n.

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per le prestazioni relative a: « **progettazione - nei vari livelli di approfondimento previsti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti applicabili in materia (preliminare, definitiva, esecutiva) - direzione, misura, contabilità e collaudo dei lavori, coordinamento ed attività di responsabile dei lavori, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione** » dell'intervento di « **ampliamento di tratto della strada comunale denominata Strada Manta** », nonché « **progettazione preliminare / studio di fattibilità**», dell'intervento di « **miglioramento del piano viario comunale urbano** » - Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): Z5100D1F59 - ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» approvato con D.Lgs. 163/2006, in particolare del Titolo II della parte II e della parte III del medesimo Regolamento, degli articoli 93, 91, comma 2, e 130 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010 e degli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. L'Ing. Viganò Giuseppe, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, libero professionista, dello studio "Viganò & Lovinzolo" – Architettura, Urbanistica, Consulting, Ingegneria, Geognostica, Impiantistica – con sede in Bra, Via F.lli Carando n. 22 – P.Iva 00433620044, si impegna ad assumere l'incarico descritte in epigrafe, affidato dall'Amministrazione comunale di Lagnasco (CN).
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e secondo le disposizioni impartite in corso d'opera dall'Ufficio tecnico comunale.
3. Gli elaborati tecnici dovranno essere predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia al momento della loro redazione, le analisi e le verifiche dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.
4. Tutti gli elaborati dovranno essere verificati e validati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti applicabili in materia, in particolare secondo quanto stabilito dal capo II del titolo II del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Art. 2 (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non gravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 3 (Descrizione delle prestazioni)

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono, a seconda dell'intervento definito in oggetto, in:

- relativamente all'intervento di « miglioramento del piano viario comunale urbano »:
 - **STUDIO DI FATTIBILITA'** da redigersi in conformità all'art. 14 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., comprendente gli elaborati ivi previsti, in particolare la relazione illustrativa contenente:
 - a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
 - b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
 - c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del Codice;
 - d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;
 - e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.
- relativamente all'intervento di « ampliamento di tratto della strada comunale denominata Strada Manta »:
 - 1) **PROGETTAZIONE PRELIMINARE**, da redigersi in conformità all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al fine di definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consistente in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio dell'eventuale procedura espropriativa e comprendere gli elaborati previsti alla sezione II:

"progetto preliminare" - capo I - titolo II - della Parte II del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

- 2) **PROGETTAZIONE DEFINITIVA**, da redigersi in conformità all'articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., atta ad individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, contenente tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, e comprendere gli elaborati previsti alla sezione III: "progetto definitivo"- capo I - titolo II della Parte II del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Il progetto definitivo come sopra precisato consisterà essenzialmente in: relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

- 3) **PROGETTAZIONE ESECUTIVA**, da redigersi in conformità all'articolo 93, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al progetto definitivo, nonché in conformità a quanto previsto alla sezione IV: "progetto esecutivo"- capo I - titolo II della Parte II del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. Il progetto esecutivo come sopra precisato determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal citato Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

- 4) **DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE IN PROGETTO**, comprendente le seguenti prestazioni, da svolgersi in conformità del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.:

- direzione dei lavori, ivi compresa la trattazione delle riserve dell'impresa e ciò anche nel caso di cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse;
- assistenza ai lavori in corso d'opera;
- accertamento della regolare esecuzione;
- misura e contabilità dei lavori;
- liquidazione;
- emissione del Certificato di regolare esecuzione.

5) **COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE** comprendente le seguenti prestazioni da svolgersi in conformità all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., compreso l'adeguamento della documentazione:

- 1) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo quanto indicato e richiesto nell'allegato XV per quanto riguarda i contenuti essenziali del PSC:
 - a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1) l'indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
 - b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
 - c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
 - d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4; 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4; 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4 dell'allegato XV;
 - e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 dell'allegato XV;
 - f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 dell'allegato XV;
 - g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
 - h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'art. 104, comma 4, D.Lgs. 81/2008; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
 - i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il crono-programma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
 - l) la stima dei costi della sicurezza.

Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecuttrice, da esplicitare nel POS.

Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'operato richiede, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

Il piano di sicurezza deve altresì tener conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell'intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all'uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano di sicurezza dovrà, quindi, prevedere tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere può essere suddiviso.

- 2) Predisposizione di un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 260/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001. Il fascicolo di cui al comma 1, lett. b) è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere eseguiti contemporaneamente alla progettazione esecutiva dell'opera, per cui il tecnico coordinatore dovrà curare, nell'ambito del presente incarico, i rapporti con il progetto esecutivo, ancorchè questo sia stato affidato ad altri professionisti. In ogni caso gli stessi adempimenti devono essere conclusi ed i relativi atti tecnici devono essere disponibili e consegnati al committente/responsabile dei lavori prima della pubblicazione del bando di gara, in caso di procedure di affidamento ad evidenza pubblica o prima dell'invio della richiesta di presentazione delle offerte ai candidati esecutori in caso di procedure negoziate. Il tecnico coordinatore deve assicurarsi che il progettista abbia incluso i costi per la sicurezza di cui alla lettera l), nel quadro economico dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d'asta soggetti a ribasso o ad offerta.

Il tecnico coordinatore deve altresì coordinarsi con il progettista e concordare con esso, in considerazione di quanto previsto alla lettera i) il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione del Capitolato Speciale d'Appalto.

- 6) **COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE** comprendente le seguenti prestazioni da svolgersi in conformità all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- 1) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- 2) verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguando il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- 3) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- 4) verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- 5) segnala al committente ed al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del

contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Sanitaria Locale ed alla direzione provinciale del lavoro, territorialmente competenti;

6) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

E' inoltre compresa nell'incarico l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ove causate tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.

Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al tecnico coordinatore, si seguono le norme del Codice Civile applicabili in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

Nella redazione del piano e nell'individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve osservare tutte le vigenti prescrizioni regolamentari in materia di lavori pubblici e sicurezza cantieri.

Art. 4 (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti, l'Amministrazione comunale ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso, il tecnico incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo.
2. Le prescrizioni di cui sopra sono effettuate e compensate solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in ogni caso all'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però fare eseguire a terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
3. Al tecnico incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.
4. Non sono altresì dovuti compensi, rimborso, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 5 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per l'interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Il tecnico si impegna a:
 - a) produrre n. 3 copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso stabilito con il presente disciplinare, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di

- riproduzione, a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie che devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, contro interessati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, ecc...);
- b) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi, una copia degli elaborati su supporto informatico in formato standardizzato (tipo DOC, DWG, DXF), oltre ad una copia completa in formato PDF di tutti gli elaborati trasmessi per le autorizzazioni necessarie.
4. Ferma restando la proprietà intellettuale dell'elaborato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dello stesso, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi per verifiche di più approfondito livello.

Art. 6 (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto.
2. Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni, ancorchè ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 7 (Durata dell'incarico)

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante.
2. Le prestazioni di cui all'art. 3, punti 1) e 5) [quest'ultimo per quanto di interesse], inerenti l'intervento di « **ampliamento di tratto della strada comunale denominata Strada Manta** » dovranno essere effettuate entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del presente incarico.
3. Le prestazioni di cui all'art. 3, punti 2), 3) e 5) [quest'ultimo per quanto di interesse], inerenti l'intervento di « **ampliamento di tratto della strada comunale denominata Strada Manta** » dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di approvazione del precedente livello di progettazione.
4. Le prestazioni di cui all'art. 3, punti 4) e 6) decorreranno dalla data di consegna dei lavori sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi.
5. Le prestazioni relative allo *studio di fattibilità* dell'intervento di « **miglioramento del piano viario comunale urbano** » (art. 3 primo paragrafo) dovranno essere effettuate entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del presente incarico.

Art. 8 (Risoluzione del contratto)

1. L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del tecnico incaricato, in qualunque fase delle prestazioni. In tali casi al

tecnico incaricato è corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindente anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norma di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purchè con almeno trenta di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
4. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere i danni per l'inadempimento, per procedere a nuovi incarichi e per il ritardo nella realizzazione dell'opera.

Art. 9 (Determinazione dei compensi)

1. Per tutte le prestazioni delle quali al presente disciplinare, in particolare a quelle descritte ai precedenti articoli 3 e 4 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, è stabilito - tenuto conto delle Tariffe professionali, delle riduzioni previste dalla legge e dalle disposizioni di cui alla Legge 248/2006 - un corrispettivo per onorari e spese, convenuto - sulla scorta di specifica offerta prodotta con nota prot. n. 2366 del 16.06.2011, acquisita e conservata agli atti, ed immodificabile ai sensi dell'art. 2225 C.C. - nell'**importo netto di € 11.500,00** (euro undicimilacinquecento/00=).
2. Tutti i corrispettivi contemplati devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'IVA, alle aliquote di legge (importo complessivo comprensivo di contributi ed IVA: € 14.352,00).
3. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.
4. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 10 (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. I pagamenti dei compensi, sia in acconto che a saldo, avverranno in conformità alle parcelle, datate, firmate, nonché timbrate, emesse dal professionista incaricato, indicanti: nome e cognome del professionista; indirizzo; codice fiscale; partita IVA; gli estremi della comunicazione di affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; la data di inizio e fine periodo di riferimento dell'incarico svolto, precisando giorno, mese e anno.

A quanto sopra aggiungasi l'indicazione del seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): attribuito, su richiesta, dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010: **C.I.G. ZE100D1F59**.

Per i fini della tracciabilità dei flussi finanziari ed ai sensi delle vigenti disposizioni in materia il predetto codice C.I.G. dovrà essere riportato su qualsiasi documento e/o strumento contabile e di pagamento relativo al contratto oggetto del presente disciplinare.

Il saldo delle spettanze dovrà, comunque, avvenire entro e non oltre un anno dal completamento della prestazione professionale.

2. Gli importi spettanti saranno liquidati al netto della ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973 e ss.mm.ii.
3. Qualora si tratti di incarico collegiale, la somma delle fatture presentate dai professionisti dovrà corrispondere agli importi dovuti per una singola parcella.
4. Ai sensi dell'art.5 del D.L. 79/1997 convertito nella L. 140/1997 non è prevista alcuna anticipazione.
5. La liquidazione dei compensi è, comunque, subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.
6. I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario/postale indicato, conto che il tecnico incaricato dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, della L. 136/2010.
In difetto o in caso di errata indicazione dei dati sopra indicati nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione comunale.
Per pagamenti superiori a € 10.000,00 da effettuarsi da parte della pubbliche amministrazione, il Comune di Lagnasco si atterrà alle disposizioni previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
7. Il professionista incaricato assume gli obblighi di cui alla sopracitata Legge 136/2010, tra i quali l'inserimento, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al presente contratto, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Il fatto che le transazioni previste dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 11 (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, a semplice richiesta dell'Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore a 5.

Art. 12 (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Saluzzo.

Art. 13 (Assicurazione)

1. Il tecnico coordinatore assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'art. 91 e all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 prendendo atto della sanzioni previste dall'art. 158 dello stesso.
2. Il tecnico incaricato ha presentato copia di una polizza di responsabilità civile professionale n°..... stipulata con la compagniaagenzia di.....per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, avente durata fino al (e rinnovo.....).

Art. 14 (Registrazione)

1. Poiché la prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'IVA, le parti contraenti convengono di sottoporle a registrazione solo in caso d'uso. Le spese relative saranno a carico della parte che richiederà la registrazione dell'atto stesso.

Art. 15 (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione dello stesso, ai sensi delle norme vigenti.

Lagnasco, li _____

Il tecnico incaricato
Ing. Viganò Giuseppe
studio "Viganò & Lovinzolo"

Il Responsabile del Servizio tecnico
Geom. Eleonora Rosso